



Cod. Min. SAIS07200D

Ministero dell'Istruzione e del Merito  
**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE**  
**"G.B. VICO"**

Liceo Classico – Liceo Linguistico- Istituto Tecnico Economico

Piazza Cianciullo,1 – Tel. 0815176462 – Fax. 0815179225

84014 – Nocera Inferiore (SA)

e-mail – [sais07200d@istruzione.it](mailto:sais07200d@istruzione.it)

[Sais07200d@pec.istruzione.it](mailto:Sais07200d@pec.istruzione.it)

Sito Web – [www.istitutoistruzionesuperioregbvico.edu.it](http://www.istitutoistruzionesuperioregbvico.edu.it)



Codice fiscale 94079350651

Codice Univoco Ufficio UFFMTD

I.I.S. "G.B. VICO"-NOCERA INFERIORE  
Prot. 0010381 del 16/11/2024  
VII-3 (Uscita)

Nocera Inferiore, 16/11/2024

Al personale DOCENTE e ATA assunto a tempo indeterminato dal 01/01/2019

Al Personale Docente e ATA

Albo/Sito

**Circolare n. 89**

**Oggetto: Informativa sulle nuove modalità di espressione della volontà di adesione Fondo Pensione Espero, anche mediante forme di silenzio-assenso ed alla relativa disciplina di recesso**

Si comunica che in data 16/11/2023 tra le OO.SS. indicate nell'accordo e l'ARAN è stato sottoscritto un accordo sulle nuove modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo Pensione Espero, anche mediante forme di silenzio-assenso ed alla relativa disciplina di recesso, che si applica al personale assunto a tempo indeterminato in data successiva al 01/01/2019. Sul sito del Fondo Espero (<https://www.fondoespero.it/>) è possibile consultare le informazioni previste per l'adesione e accedere alla modulistica dedicata.

Si invita, pertanto, il personale interessato a leggere attentamente la documentazione allegata (accordo sottoscritto tra sindacati e ARAN) e a consultare la documentazione di cui ai link di seguito indicati, al fine di assumere una consapevole decisione in merito alla scelta di aderire o meno al Fondo Espero nei tempi e con le modalità del suddetto accordo. Particolare interesse rivestono:

– **articolo 4, comma 2**, che recita: 2. *“Nei nove mesi successivi alla data di “assunzione”, il lavoratore di cui al comma 1 può comunicare all'amministrazione la propria volontà di non aderire ovvero può iscriversi al “Fondo”, con le modalità previste, manifestando espressamente la propria volontà di adesione. Qualora, durante tale periodo, il medesimo lavoratore, informato nei termini e con le modalità di cui al comma 1, non esprima alcuna volontà, egli è iscritto automaticamente al predetto “Fondo” a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza dei nove mesi”*.

– **articolo 5**, che disciplina, *“in prima applicazione, l'adesione mediante silenzio-assenso del lavoratore la cui “assunzione” abbia avuto luogo successivamente al 1° gennaio 2019, ma prima della data di entrata in vigore del presente accordo”*. Nello specifico i commi 2 – 3 forniscono le seguenti informazioni:

**comma 2** *“Entro nove mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, le amministrazioni forniscono ai lavoratori di cui al comma 1 l'informativa di cui all'art. 4, comma 1, con specifico ed espresso riferimento all'adesione mediante silenzio- assenso di cui al presente articolo ed al relativo termine, decorso il quale ha luogo l'iscrizione. L'informativa di cui al presente articolo è resa mediante comunicazione personale agli interessati con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione”*.

**comma 3** *“Nei nove mesi successivi alla data in cui è stata resa la comunicazione di cui al comma 2, il lavoratore di cui al comma 1 può comunicare all'amministrazione la propria volontà di non aderire ovvero può iscriversi al*

“Fondo”, con le modalità previste, manifestando espressamente la propria volontà di adesione. Qualora, durante tale periodo, il medesimo lavoratore non esprima alcuna volontà, egli è iscritto automaticamente al predetto “Fondo” a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza dei nove mesi”.

– **articolo 6** “Diritto di recesso del personale iscritto mediante silenzio assenso” che recita al **comma 1**: “ L’iscritto mediante silenzio-assenso ai sensi dell’art. 4 o dell’art. 5 dispone di un termine di trenta giorni per recedere senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo.”

Nel caso in cui il lavoratore decida di non aderire, dovrà comunicarlo esplicitamente nei termini indicati dal suddetto art. 5 comma 3 (quindi entro 9 mesi dalla data della presente comunicazione) all’Amministrazione di appartenenza, per trasmissione al Fondo.

Per approfondire il tema della previdenza complementare, si rinvia alla guida introduttiva alla previdenza complementare curata da Covip (commissione di vigilanza sui fondi pensione): <https://www.covip.it/per-il-cittadino/educazione-previdenziale/guida-introduttiva-alla-previdenzacomplementare>  
[https://www.covip.it/sites/default/files/guida\\_introduttiva\\_alla\\_previdenza\\_complementare\\_0.pdf](https://www.covip.it/sites/default/files/guida_introduttiva_alla_previdenza_complementare_0.pdf)

Per maggiori informazioni sul Fondo pensione Espero, si rinvia al sito internet del Fondo:  
<https://www.fondoespero.it> <https://www.fondoespero.it/landing/>  
<https://www.fondoespero.it/cms/resource/open/2726/espero-presentazione-281123-web.pdf>

Si allega:

Accordo-ARAN-Espero\_16 novembre 2023 pubblicato sul sito Aran:  
<https://www.aranagenzia.it/comunicati/14247-sottoscritto-definitivamente-laccordo-sulle-modalita-diadesione-al-fondo-pensione-espero-anche-mediante-forme-di-silenzio-assenso.html>

La presente informativa è pubblicata sul sito web e in Albo on line della Scuola a valere quale notifica agli interessati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa LUCIA FEDERICO

Firmato digitalmente da FEDERICO LUCIA  
C= IT  
O= I.I.S. “G.B. VICO” - NOCERA INFERIORE  
94079350651